

NOVA JURIS INTERPRETATIO
IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE

Direttori

Augusto CERRI
Sapienza Università di Roma

Marco D'ALBERTI
Sapienza Università di Roma

Otto PFERSMANN
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Pasquale POLICASTRO
Università di Szczecin, Polonia

Renato ROLLI
Università della Calabria

Comitato scientifico

Antonio Stefano AGRÒ
Presidente di Sezione di Cassazione

Carlo AMIRANTE
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Giovanni BIANCO
Università di Sassari

Andrea BIXIO
Sapienza Università di Roma

Ermanno BOCCHINI
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Angelo Antonio CERVATI
Sapienza Università di Roma

Achille DE NITTO
Università di Lecce

Gian Paolo DOLSO
Università di Trieste

Loris IANNUCILLI
Funzionario della Corte costituzionale

Ib Martin JARVAD
Università di Roskilde, Danimarca

Vincenzo MARINELLI
Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione

Francesca MIGLIARESE
Università di Padova

Roberto NANIA
Sapienza Università di Roma

Joakim NERGELIUS
Università di Örebro, Svezia

Nicola OLIVA
Direttore ufficio ruolo Corte costituzionale

Cesare PINELLI
Sapienza Università di Roma

Salvatore PRISCO
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Paolo RIDOLA
Sapienza Università di Roma

Marek Zirk SADOWSKI
Vicepresidente dell'IVR, Università di Łódź, Polonia

Djan SCHEFOLD
Università di Brema, Germania

Friedrich-Christian SCHROEDER
Università di Regensburg, Germania

Massimo SICLARI
Università degli Studi Roma Tre

Sergio STAMMATI
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Paolo STANCATI
Università della Calabria

Luc J. WINTGENS
Università di Brussels, Belgio

Rapporti con l'estero: Irene SIGISMONDI

Comitato di redazione: Ernesto APA, Giancarlo CAPORALI, Linda CERASO, Ornella CORAZZA, Alessandro CORI, Tatiana GALLOZZI, Giuseppina INCALZA, Juan Carlos MEDINA

Coordinamento: Irene SIGISMONDI

NOVA JURIS INTERPRETATIO IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE

Il compito del giurista è legato per ogni verso all'interpretazione: conoscenza del materiale normativo formulato in vario modo, giurisprudenza, *soft law*, percezione della coscienza sociale. Ogni decisione possibile va scelta e giustificata e queste complesse operazioni racchiudono l'oggetto di "Nova Juris Interpretatio": il suo ambito si estende dall'epistemologia del linguaggio alla teoria delle norme, alle teorie del ragionamento, nei vari campi del diritto ove i problemi dell'interpretazione aprono nuove prospettive. È una nuova riflessione sulle discipline giuridiche, ormai policentriche, che richiedono un approccio oltre i confini del diritto, ma senza prescindere: un esame comune di problemi di metodo e sostanza generali e differenziati per aree storiche e culturali. La collana ospita contributi sui temi più disparati e variegati, offrendo il terreno per confronti critici e spunti stimolanti nell'odierna società della globalizzazione (la *hodierna gentium communio*, appunto).

In "Nova Juris Interpretatio in hodierna gentium communione" sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« *double blind peer review process* ») nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che scelgono: l'uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l'altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto e originalità dell'opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta da uno dei direttori, salvo casi particolari in cui i direttori provvederanno a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali i direttori della collana, in assenza di osservazioni negative, ritengono approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possono decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Classificazione Decimale Dewey:

345.450268 (23.) REATI COMMERCIALI, FINANZIARI, PROFESSIONALI. ITALIA

SALVATORE CARRO

L'ARRICCHIMENTO INGIUSTO

LA DESTINAZIONE DEL PROFITTO ILLECITO





©

ISBN
979-12-218-1284-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA 23 MAGGIO 2024

INDICE

- 9 *Prefazione*
- 11 Capitolo I
L'illecito c.d. efficiente e le funzioni del rimedio risarcitorio secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
- 1.1. Cenni introduttivi, 11 – 1.2. Prolegomeni ai danni punitivi, 18 – 1.3. La responsabilità civile e gli ondivaghi orientamenti sulle sue funzioni, 22 – 1.3.1. (segue) *La tradizionale concezione monofunzionale della responsabilità aquiliana*, 28 – 1.3.2. (segue) *La concezione polifunzionale della responsabilità aquiliana*, 30 – 1.3.3. (segue) *Ritorno alla concezione monofunzionale del rimedio risarcitorio*, 33 – 1.3.4. (segue) *La giurisprudenza oscilla come un pendolo tra la tesi plurifunzionale e la concezione monofunzionale della responsabilità civile*, 36 – 1.3.5. (segue) *La decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite sulla polifunzionalità della responsabilità civile*, 42
- 45 Capitolo II
Le funzioni della responsabilità civile nell'evoluzione legislativa
- 2.1. Riparazione pecuniaria da diffamazione a mezzo stampa (art. 12, L. 08.02.1948, n. 47), 45 – 2.2. Responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., 48 – 2.3. Le astreintes (ovvero le penalità di mora) – artt. 614-*bis* c.p.c. e 114, comma 4, lett. e) c.p.a., 52 – 2.4. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli – art. 709-*ter*,

c.p.c., 54 – 2.5. La funzione sanzionatoria del rimedio risarcitorio nella disciplina giuslavoristica, 56 – 2.6. Gli “illeciti civili punitivi” introdotti con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, 58 – 2.7. Pene private di fonte negoziale, 60

65 **Capitolo III**

Allocazione dei profitti illeciti

3.1. Breve rassegna giurisprudenziale in tema di illecito lucrativo, 65 – 3.2. Casi normativi esemplificativi di allocazione del profitto illecito in capo al titolare del diritto leso. Art 158, L. 633/41 e art. 125 D.Lgs. 30/2005 ss.mm. ii., 71 – 3.2.1. (segue) *Possessore di mala fede*, 74 – 3.2.2. (segue) *Art. 535, co. 2, art. 1776 e art. 2038, co.1, c.c.*, 76 – 3.3. Casi normativi esemplificativi di allocazione del profitto illecito in capo all'autore della lesione. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (art. 935 c.c.), 77 – 3.3.1. (segue) *Opere fatte da un terzo con materiali altrui (art. 937 c.c.)*, 78 – 3.3.2. (segue) *Specificazione (art. 940 c.c.)*, 79 – 3.3.3. (segue) *Acquisto dei frutti (art. 1148 c.c.)*, 80 – 3.4. Destinazione dell'arricchimento prodotto dall'autore della lesione nella visione dottrinale: principali teorie a confronto, 82

87 **Capitolo IV**

L'illecito lucrativo: strumenti di tutela

4.1. L'arricchimento senza causa, 87 – 4.2. La gestione di affari altrui. La ratifica, 95 – 4.3. Orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla disciplina della gestione di affari contro gli illeciti lucrativi, 100 – 4.4. Il fondamento normativo del divieto di arricchimento ingiusto e il criterio di quantificazione del quantum “restitutorio”, 102 – 4.5. La Corte di giustizia e il divieto di arricchimento ingiusto, 107

PREFAZIONE

Può l'autore di una condotta illecita trarre vantaggi dalla propria azione lesiva di diritti altrui?

Qual è la sorte del profitto così conseguito (eccedente rispetto al danno provocato)⁽¹⁾? E qual è lo strumento di tutela all'uopo azionabile⁽²⁾?

Le risposte a queste domande sono tutt'altro che semplici.

Il legislatore sembra, almeno ad una prima impressione, aver sfoggiato, come si vedrà all'esito di una (breve) disamina delle più rilevanti fattispecie normative dettate in materia, e come già ben evidenziato — tempo addietro — da autorevole dottrina⁽³⁾, una “*certa dose di incoerenza, unitamente ad una mancanza di coordinamento e di completezza del sistema*”.

È, infatti, possibile rinvenire, nel nostro ordinamento (almeno, così pare desumersi dal tenore letterale delle norme che saranno esaminate *infra*), sia casi in cui i profitti illeciti competono al soggetto responsabile di una condotta antigiuridica (si pensi, ad esempio, allo specificatore o al possessore di buona fede, ma in colpa lieve, e, in certi casi, al proprietario fondiario in materia di accessione), sia casi in cui l'arricchimento ingiusto va riversato in favore della vittima (si allude alle disposizioni normative

(1) Bisognerà stabilire a chi spetti, secondo le regole del diritto civile, il profitto ingiustamente ottenuto da un soggetto grazie ad un illecito da esso perpetrato ai danni di un altro. Ove si ritenga che tale profitto debba essere (in tutto o in parte) riversato nel patrimonio del titolare del diritto leso, occorrerà individuarne il fondamento normativo. Allo stesso modo, bisognerà spiegare, ove si creda di poterlo lasciare nel patrimonio dell'autore della lesione, quale sia la giustificazione di tale attribuzione.

(2) Il presente lavoro non si occupa degli illeciti penalmente rilevanti, per i quali il nostro ordinamento ha previsto le confische del profitto (o del prodotto o del prezzo).

(3) Si allude a R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959.

previste, *in parte qua*, dal diritto industriale, dal diritto d'autore, dal codice civile in tema di — taluni — atti di disposizione di diritti altrui).

Quale dei due trattamenti deve considerarsi normale nel nostro ordinamento?

Il quesito, formulato, come si ricorderà, sin dalla fine degli anni Cinquanta⁽⁴⁾, non ha mai trovato soluzione unanime; a lungo ingiustamente “negletto” è, più di recente, ritornato alla ribalta, turbando il sonno di chi — come il sottoscritto — è alla ricerca di una risposta appagante.

Nutro la speranza, veramente immodesta, di dare al lettore — che ne avesse bisogno — quella spinta (la medesima che ho avuto io) a riflettere sul tema, oggetto di questa trattazione, senza le veglie notturne che hanno costretto me, talvolta, a girare per casa, come uno zombi, assalito da mille dubbi, ora sull'interpretazione di una norma, ora di un'altra.

Questa inquietudine va attribuita, credo, ad una specie di imbarazzo che sempre mi crea il “contatto” con certi “personaggi” (intenzionalmente) inclini ad arricchirsi a danno altrui.

Non odio persona al mondo, ma vi sono certi uomini che non vorrei vedere neppure da lontano⁽⁵⁾.

Anch'io, come Cartesio, vorrei che le persone oneste fossero tutte riunite in una città e sarei felice di andare a vivere con loro, se mi volessero accogliere in loro compagnia⁽⁶⁾.

Il presente lavoro è dedicato a chi ha nulla da fare, ma specialmente a chi è capace di dedicarsi all'ozio, un tempo mio cavallo di battaglia, vero dono di natura. Nell'ozio — quando (ormai raramente) vi riesco ancora a trovare rifugio — contemplo il cielo e i fiori e “*oppongo il silenzio degli alberi, il profumo della fragola selvatica, oppongo il posto fermo delle pietre a questo sordo duro transitare*”⁽⁷⁾.

Ringrazio, per il contributo alla correzione delle bozze, Germana D'Alascio, il cui rigore professionale si fonde con la delicatezza del tratto umano.

(4) R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., *passim*.

(5) Parafrasando U. FOSCOLO, *Ultime lettere di Jacopo Ortis*, Newton Compton, Roma, 1993, (Da' colli Euganei, 1 novembre 1797).

(6) Così, R. DESCARTES, *Tutte le lettere 1619–1650*, a cura di G. Belgioioso, Bompiani, Milano, 2005.

(7) Poesia “Oppongo”, tratta da “*Quarantatré Poesie*”, di M. CICORIA, Compagnia dei Trovatori Edizioni, 2018, p. 20.

CAPITOLO I

L'ILLECITO C.D. EFFICIENTE E LE FUNZIONI DEL RIMEDIO RISARCITORIO SECONDO GLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

«Per trovare la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede.» (P. Calamandrei)⁽¹⁾

SOMMARIO: 1.1. Cenni introduttivi, 11 – 1.2. Prolegomeni ai danni punitivi, 18 – 1.3. La responsabilità civile e gli ondivaghi orientamenti sulle sue funzioni, 22 – 1.3.1. (segue) La tradizionale concezione monofunzionale della responsabilità aquiliana, 28 – 1.3.2. (segue) *La concezione polifunzionale della responsabilità aquiliana*, 30 – 1.3.3. (segue) *Ritorno alla concezione monofunzionale del rimedio risarcitorio*, 33 – 1.3.4. (segue) *La giurisprudenza oscilla come un pendolo tra la tesi plurifunzionale e la concezione monofunzionale della responsabilità civile*, 36 – 1.3.5. (segue) *La decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla polifunzionalità della responsabilità civile*, 42

1.1. Cenni introduttivi

Vi sono illeciti (c.d. efficienti o, altrimenti detti, lucrativi)⁽²⁾ che, in taluni casi⁽³⁾, come si sa, procurano al loro autore vantaggi⁽⁴⁾ di entità

(1) P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, quarta ristampa 2006.

(2) Anche l'illecito contrattuale (non solo quello extracontrattuale) può, talvolta, rivelarsi profittevole per la parte inadempiente; in tal caso, si parla, più propriamente, di "inadempimento lucrativo". Si è anche discusso, in dottrina, della possibile "efficienza" dell'illecito precontrattuale e, ciò, in particolare, nell'ipotesi in cui la rottura ingiustificata delle trattative, in una fase avanzata in cui sia già sorto il legittimo affidamento della controparte a vedere concluso il contratto, risulti economicamente vantaggiosa per l'autore della violazione. Vengono in rilievo, inoltre, anche quelle ipotesi in cui ad una condotta antigiuridica non segua alcun pregiudizio risarcibile, ma solo un arricchimento per chi ne è l'autore.

(3) Sui casi di illecito c.d. efficiente si veda *infra*.

(4) Sull'arricchimento da atto illecito, si veda, tra gli altri, R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., *passim*; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano,

superiore ai danni causati alla vittima, tanto che il danneggiante, nella prospettiva di un arricchimento, potrebbe, persino, essere invogliato a commettere azioni lesive degli altrui diritti⁽⁵⁾.

In siffatte ipotesi, lo strumento risarcitorio, offerto dall'art. 2043 c.c. — limitato al “*ripristino dello status quo ante*”, in base alla tradizionale funzione compensativa⁽⁶⁾ prevalentemente attribuita⁽⁷⁾ (in passato) alla

1962, *passim*; ID., *L'arricchimento da atto illecito*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, II, Milano, 1994, p. 1147; P. PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, in «Corriere giuridico», 2006, n. 3, p. 523; ID., *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages*, Bari, 2012, pp. 129 ss.; ID., *Responsabilità civile e arricchimento ingiustificato per lesione del diritto d'autore e dei diritti di proprietà industriale*, in «Commentario del codice civile – Dei fatti illeciti», diretto da E. Gabrielli, a cura di U. CARNEVALI, Milano, 2013, I, pp. 13 ss.

(5) Sul punto, vedi V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in «Giurisprudenza commerciale», 2008, I, p. 205; P. SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in «Rivista di diritto civile», 2009, pp. 65 ss.; P. PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in «Diritto industriale», 2005, p. 43, il quale osserva: “*proprio tali considerazioni sollevano interrogativi di carattere etico-giuridico a dir poco inquietanti: perché premiare la scaltrezza e il cinismo di chi, attraverso una condotta tanto razionale quanto illecita, abbia violato il diritto altrui al solo fine di realizzare un profitto più vantaggioso? Perché incentivare il proliferare di comportamenti della medesima matrice e, ancora, come assicurare la certezza e la stabilità degli scambi economici?*”. In argomento, anche R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., pp. 9 ss.

(6) Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, diffusosi a partire dagli anni Settanta (del secolo scorso), la tutela aquilana aveva funzione prevalentemente riparatoria. Per i principali orientamenti emersi sul punto, v., tra tanti, C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà industriale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in «Diritto industriale», 2003, 7, pp. 15 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in «Annali italiani del diritto d'autore», 2000, p. 174; C. LO SURDO, *Arricchimento e lesione del potere di disposizione in merito ad una recente indagine*, in «Danno e responsabilità», 2000, pp. 700 ss.; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., pp. 114 ss.; P. SIRENA, *La gestione di affari altrui – Ingerenze altruistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 54; O. TROIANO, *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in «Annali italiani del diritto d'autore», IX– 2000, p. 207.

(7) Cfr. Cass., 08.02.2012, n. 1781, in «Corriere giuridico», 2012, p. 1070, secondo la quale “*a) nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, in cui la presunzione si riferisce solo all’ “an debeat” (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l’ “id quod plerumque accidit”) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della*

responsabilità civile — si rivela del tutto inadeguato⁽⁸⁾; l'utilità (sostitutiva) che, così, riceve il danneggiato consente solo il ripiano delle perdite⁽⁹⁾. Nulla di più.

È sorprendente come, oltre settant'anni fa, autorevole dottrina⁽¹⁰⁾ avesse evidenziato l'incapacità dei tradizionali criteri risarcitori a penetrare “[...] nell'angolo morto degli illeciti che non producono depauperamenti patrimoniali. Soprattutto i diritti sui beni immateriali appaiono protetti in modo insufficiente. De iure condendo, la condanna al pagamento del valore obiettivo del bene sottratto ad altri, la condanna alla reversione dell'arricchimento illegittimamente conseguito, la condanna alla pena privata, appaiono i correttivi integratori del sistema giuridico italiano quale ci è presentato dall'insegnamento comune [...]”⁽¹¹⁾.

S'impone la necessità di individuare un rimedio che non sia solo in grado di porre la vittima della lesione nella medesima “*curva di indifferenza*” ove si sarebbe trovata in assenza di ingerenze ingiustificate, ma che sia, altresì, capace di dissuadere *ex ante* e di sanzionare *ex post* l'autore dell'illecito.

Il sistema della responsabilità civile è da tempo teatro di molte battaglie, consumate sul terreno del *quantum debeatur* e combattute tra chi ritiene⁽¹²⁾ che esso abbia, *de iure condito*, mera funzione ripristi-

determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente economico (cfr. Cass. n. 15814 del 2008; n. 25820 del 2009); b) «rimane estranea al sistema interno l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta» (cfr. Cass. n. 1183 del 2007), principio questo specificamente riferito, seppure nella vigenza della pregressa normativa in tema di delibazione di sentenze straniere, alla verifica di compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna estera al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale». Conforme, Cass., 19.01.2007, n. 1183, in «Foro italiano», 2007, I, 1460.

(8) Non sembra utile, a tal uopo, neppure lo strumento di cui all'art. 2041 c.c., tradizionalmente inteso, del quale si dirà *infra*.

(9) Si allude al danno emergente e al lucro cessante.

(10) R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 11.

(11) Cfr. R. SACCO, op. cit., p. 11; v., anche, P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit.; ID., *L'arricchimento da atto illecito*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, cit.; P. PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, cit., *passim*.

(12) C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale* (dir. vig.), in «Enciclopedia del diritto», XXXIX, p. 1187; P. FAVA, *Funzione sanzionatoria dell'illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico*, in «Corriere giuridico», 2009, 4, p. 525.

natoria e chi⁽¹³⁾, invece, è propenso a riconoscerli (anche) un'indole punitiva.

Venti procellosi spirano — ormai da alcuni anni — sull'istituto del risarcimento del danno, fissandone nuove direzioni, in un'ottica polifunzionale⁽¹⁴⁾.

In diversi settori dell'ordinamento⁽¹⁵⁾, il nostro legislatore (su spinta comunitaria⁽¹⁶⁾) ha introdotto innovativi strumenti giuridici (modellati

(13) Della funzione punitiva, svolta dal rimedio risarcitorio, se ne può (forse) scorgere traccia persino nel Vangelo secondo Luca (19:8) “[...] Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, signore, io dò la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”.

(14) Sulle molteplici funzioni della responsabilità civile, v., tra gli altri, F. D. BUSNELLI, *La parabola della responsabilità civile*, in «Rivista critica del diritto privato», 1988, p. 643; C. SALVI, *Il paradosso della responsabilità civile*, ivi, 1983, pp. 123 ss.; F. GALGANO, *La commedia della responsabilità civile*, ivi, 1987, pp. 191 ss.; A. DE CUPIS, *Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile*, ivi, 1979, pp. 319 ss. Sul punto, P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, p. 53, scrive: “La responsabilità civile per atto illecito presenta, come è noto, due aspetti inscindibilmente connessi. Da una parte essa tende alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato e così consente a ciascun soggetto di contare su una maggiore stabilità della propria situazione patrimoniale; dall'altra essa costituisce una sanzione che colpisce chi si è comportato in modo vietato, e la cui minaccia contribuisce preventivamente a scoraggiare il compimento di atti illeciti. [...] Nessuna di queste due funzioni è sufficiente da sola a spiegare il meccanismo della responsabilità per atto illecito”. P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in «Trattato di diritto civile», Giappichelli, Torino, 2006, p.19, individua la funzione compensativa, quella sanzionatoria e quella preventiva. M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, Artt. 2043, 2056–2059, in «Commentario del Codice Civile Scialoja–Branca», 2004, pp. 663 ss., parla di funzione repressiva, funzione compensativa, funzione solidaristica, da una parte, e finalità punitivo–afflittiva, risarcitoria e consolatorio–satisfattiva, dall'altra. G. ALPA, *La responsabilità civile, parte generale*, in «Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale (ALPA, BRECCIA, BONILINI, CARINCI, CONFORTINI, IANNARELLI, SESTA, COTTINO, CAGNASSO a cura di)», 2010, pp. 159 ss., sostiene che “la responsabilità civile assolve (in ogni tempo e in ogni luogo) quattro funzioni fondamentali. Si indicano così: a) la funzione di reagire all'atto illecito dannoso, allo scopo di risarcire i soggetti ai quali il danno è stato recato; b) la funzione di ripristinare lo status quo ante nel quale il danneggiato versava prima di subire il pregiudizio; c) la funzione di riaffermare il potere sanzionatorio (o “punitivo”) dello stato; d) la funzione di “deterrente” per chiunque intenda compiere atti o svolgere attività da cui possano derivare effetti pregiudizievoli per i terzi. A queste quattro funzioni si affiancano poi alcune funzioni sussidiarie, che più propriamente attengono agli effetti economici della responsabilità civile: e) la distribuzione delle “perdite”, da un lato, f) l'allocazione dei costi dall'altro”.

(15) Nel caso di danno ambientale, ad esempio, o nel caso di danno da prodotto difettoso, la responsabilità civile — persa la sua funzione deterrente, a causa del trasferimento sul cliente anche dei danni, calcolati (dall'imprenditore) in via preventiva alla stessa stregua dei costi del processo produttivo — ha assunto funzioni di tipo repressivo/punitivo.

(16) Si fa riferimento alla Direttiva 2004/48/CE, in esecuzione della quale, con il D.Lgs. 16.3.2006, n. 140 (c.d. *decreto enforcement*), sono stati modificati sia l'art. 125 D.Lgs. 10.02.2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), sia l'art. 158, L. 22.04.1941, n. 633, sul diritto d'autore. La principale finalità della direttiva comunitaria è stata quella di assicurare la

sulla falsa riga del *disgorgement*⁽¹⁷⁾, di matrice anglosassone), con funzioni affittivo–sanzionatorie⁽¹⁸⁾.

Si allude, a titolo meramente esemplificativo, ai casi previsti dall'art. 125, D.Lgs. 10.02.2005, n. 30, s.m.i., e dall'art. 158, L. 22.04.1941, n. 633, s.m.i., in tema, rispettivamente, di proprietà industriale e di diritto d'autore.

La discussa funzione della responsabilità civile è ritornata nuovamente al centro di un acceso dibattito, ravvivato, com'è noto, dall'intervento delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione⁽¹⁹⁾ in materia di delibazione di sentenze straniere “*comminatorie di danni punitivi*”⁽²⁰⁾.

effettiva applicazione del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale e di predisporre apposite misure che ne garantissero la tutela giurisdizionale, recependo su scala europea misure specificamente contemplate nei TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), come ad esempio la restituzione dei profitti (*ex art. 45*).

(17) Sull'istituto del *disgorgement* si rinvia a P. PARDOLESI, *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Trento, 2005, pp. 85 ss.; ID., *Un'innovazione in cerca d'identità: il nuovo art. 125 CPI*, in «Corriere giuridico», 2006, pp. 1605 ss.; ID., voce *Disgorgement*, in «Enciclopedia giuridica Treccani (sez. Aggiornamenti)», XIV, Roma, 2006, pp. 1 ss.; ID., *Danni punitivi: frustrazione da vorrei, ma non posso?*, in «Rivista critica di diritto privato», 2007, pp. 343 ss.; ID., *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in «Diritto industriale», 2012, n. 2, pp. 133 ss.; ID., *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages*, cit., *passim*. Il *disgorgement*, come noto, è uno strumento, di origine anglosassone, con il quale il titolare del diritto leso può “recuperare” il profitto realizzato dall'autore dell'illecito. Evidente è la matrice sanzionatoria di tale rimedio che viene ricondotto nell'ambito della macrocategoria dei *punitive damages*.

(18) Ai numerosi casi (positivi) di risarcimento ultracompensativo, riepilogati dalla Cassazione nella sentenza a sezioni unite del 05. 07. 2017, n. 16601, cit., si potrebbe aggiungere anche quello introdotto dall'art. 7, L. 08.03. 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli Bianco), rubricato “*Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria*”, in virtù del quale “*il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria* [...]”.

(19) Cass., Sez. un., 05. 07. 2017, n. 16601, in «Foro italiano», 2017, 9, I, 2613.

(20) Il sintagma “danni punitivi” è una traduzione impropria dell'inglese “*punitive damages*”. L'equivalente corretto è “risarcimenti punitivi”. Il termine “*damages*”, infatti, non indica il “danno” sofferto dalla vittima, bensì la somma di denaro dovuta dall'autore dell'illecito. Sul punto, v. nota 33. Sull'esatto significato da dare alla locuzione in esame, v., in particolare, F. D. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in «Europa e diritto privato», 2009, pp. 927–928; C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, ivi, 2008, p. 327; C. GRANELLI, *In tema di danni punitivi*, in «Responsabilità civile e previdenza», 2014, pp. 1760–1761; A. NERVI, *Danni punitivi e controllo sulla circolazione della ricchezza*, ivi, 2016, pp. 323–324. Com'è noto, l'istituto dei *punitive damages*, affermatosi nella tradizione giuridica di *common law* ed evolutosi in particolare

Secondo l'esegesi operata dalla citata giurisprudenza, il panorama normativo che si è venuto a comporre in materia palesa un'evoluzione del sistema che sembra aver impresso alla responsabilità civile una “*curvatura deterrentelsanzionatoria*”, proiettandola verso più aree⁽²¹⁾.

La traiettoria così delineata non basta, però, a stabilire quale debba essere, secondo giustizia, in generale, la destinazione del profitto (conseguito dal danneggiante) esuberante rispetto al danno (causato alla vittima); la questione è ancora aperta⁽²²⁾ e non può considerarsi chiusa ricorrendo al rimedio risarcitorio, neppure quando questo è piegato a fini sanzionatori.

Le stesse sezioni unite⁽²³⁾ della Suprema Corte hanno, infatti, precisato che “*questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 27 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*”⁽²⁴⁾.

nell'ordinamento statunitense, individua casi in cui la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro oltrepassa l'ammontare dei danni effettivamente subiti dal danneggiato, al fine di punire comportamenti caratterizzati da malizia e in generale da un rilevante danno sociale, allo scopo di indurre l'autore (e ogni altro soggetto) a non ripetere in futuro analogo comportamento dannoso. Per maggiori approfondimenti sulla genesi dell'istituto dei *punitive damages* negli ordinamenti anglosassoni v., anche per i necessari riferimenti alla dottrina nordamericana, G. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in «Rivista di diritto civile», 1983, p. 435; F.A. BENATTI, *Correggere e punire – Dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Milano, 2008; F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013.

(21) Per la possibile funzione punitiva del rimedio risarcitorio, v. anche, Cass., 02.03.2021, n. 5666, in «Corriere giuridico», 4, p. 580.

(22) Sembra, infatti, condivisibile il pensiero di G. D'AMICO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*. Atti Siena, 16–21 settembre 2007, Milano, 2011, pp. 365 ss., secondo cui il senso di insoddisfazione che prova l'interprete di fronte all'assenza di un riferimento normativo che regoli la fattispecie su un piano generale è indice di una vera e propria lacuna nell'ordinamento, in quanto la non soluzione del problema è tale da incrinare l'effettività della tutela delle situazioni soggettive giuridiche.

(23) Cass., Sez. un., 05.07.2017, n. 16601, cit.

(24) L'argomentazione del supremo consesso è irrobustita con il riferimento al principio di cui all'art. 23 Cost., secondo il quale ogni imposizione patrimoniale esige una “*intermediazione legislativa*”, nel senso che “*ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente non può essere imposta dal giudice italiano senza espressa previsione normativa, similmente dovrà essere richiesto per ogni pronuncia straniera*”. In tal senso, Cass., Sez. un. 05.07.2017, n. 16601, cit.

Successivi arresti giurisprudenziali⁽²⁵⁾, formatisi in tema di *compensatio lucri cum damno*, pur ritenendo che “*il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato–assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto*” — nel rimarcare la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile — hanno avuto cura di precisare che il principio del “*non cumulo*” — testè enunciato — trova applicazione solo quando sia previsto un meccanismo di surroga o di rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito. “*Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo*” — sostiene la Suprema Corte nella sua massima composizione — “*teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all'azione di recupero ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento. Se così non fosse, se cioè il responsabile potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento di un terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di uno strumento di equilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente. Non corrisponde infatti al principio di razionalità–equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile (cfr. Cass., Sez. U. 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l'illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato*”.

Uno degli aspetti centrali del dibattito — che ha animato anche la dottrina⁽²⁶⁾ — ha riguardato la quantificazione del profitto illecito, ottenuto “*grazie*” alle capacità⁽²⁷⁾ e alle risorse dell’“*usurpatore*”, e i possi-

(25) Si fa riferimento, in particolare, a Cass., Sez. un., 22.05.2018, n. 12564, in «onelagale.wolterskluwer.it».

(26) Vedi capitolo IV.

(27) Si rinvia al capitolo IV, § 4.

bili connessi rischi di c.d. *over compensation*⁽²⁸⁾. Nella ricerca di un generale strumento di tutela, si passeranno (brevemente) in rassegna le varie soluzioni prospettate, sul punto, da parte di quella dottrina⁽²⁹⁾ alla quale, da sempre, è “inviso” (perché ritenuto inidoneo) il ricorso alla tutela aquiliana.

Le diverse teorie formulate saranno oggetto di esame nei capitoli III e IV, alla cui lettura non resta, per ora, che farvi rinvio, dovendo opportunamente affrontare, in via preliminare, la *vexata questio* relativa alla funzione del rimedio risarcitorio, come emergente dai formanti dottrinali e giurisprudenziali più rilevanti, succedutisi (in particolare) nel corso degli ultimi decenni, e ai suoi rapporti con l'istituto dei danni punitivi, del quale, pare utile illustrarne (nel paragrafo che segue), in estrema sintesi, i caratteri essenziali.

1.2. Prolegomeni ai danni punitivi

Negli ordinamenti di *common law*, si parla di *punitive damages* quando la condanna al risarcimento dei danni prevede il pagamento di una somma di danaro di gran lunga superiore al valore del pregiudizio effettivamente subito dalla vittima e, in alcuni casi, è parametrata al

(28) Il profitto che, ad esempio, un soggetto ottiene sfruttando un'utilità altrui, infatti, non dipende esclusivamente da quella utilità, ma è la risultante della combinazione di una pluralità di fattori. Tali fattori, quando ad esempio i soggetti coinvolti dalla fattispecie illecita siano imprenditori, attengono alle caratteristiche dell'impresa dell'usurpatore, quali, tra le altre, la dimensione e la sua struttura produttiva, la rete distributiva dei prodotti, le strategie di marketing e di mercato.

(29) Tra i tanti che si sono occupati del tema, v. P. SIRENA, *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno*, in «Rivista di diritto civile», 2009, pp. 65 ss.; P. PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, cit., p. 43, il quale osserva “[...] perché premiare la scaltrezza e il cinismo di chi, attraverso una condotta tanto razionale quanto illecita, abbia violato il diritto altrui al solo fine di realizzare un profitto più vantaggioso? Perché incentivare la proliferare di comportamenti della medesima matrice e, ancora, come assicurare la certezza e la stabilità degli scambi economici?»; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., pp. 9 ss. il quale afferma: “Sempre in linea di giustizia, l'arricchimento spetta al soggetto leso tutte le volte che quel determinato processo produttivo fu attuato contro il suo volere: [...] il soggetto leso che per principio voleva che quel processo non si attuasse, pronto a rinunciare al conseguente arricchimento, aveva già operato una scelta economica ravvisando nell'inattività del suo bene il modo più idoneo a garantirgli il massimo di ofelimità. Non è giusto che dopo aver perduto l'ofelimità che il bene gli assicurava rimanendo inattivo, perda anche quei vantaggi che il bene procura attraverso il processo produttivo voluto dall'autore della lesione»; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit. *passim*.

profitto realizzato dal danneggiante che abbia agito *con malice*⁽³⁰⁾ o *gross negligence*⁽³¹⁾.

L'autore dell'illecito corre il rischio di subire una condanna non determinabile in via preventiva, sganciata da parametri oggettivi, rimessa alla discrezionalità del giudice investito della controversia.

Si vuol punire una certa condotta *“per il suo carattere doloso, oppressivo, oltraggioso, o per la gravità del danno sociale arrecato soprattutto quando mancherebbe altrimenti un'effettiva sanzione, data l'esiguità del risarcimento dovuto in base agli abituali parametri”*⁽³²⁾.

I danni punitivi sono solitamente concessi al danneggiato⁽³³⁾ (in aggiunta ai danni compensativi) e quantificati in modo da produrre un effetto deterrente — scoraggiando, così, la reiterazione di condotte analoghe a quella dannosa oggetto di giudizio — sia nei confronti del sanzionato (cd. funzione specialpreventiva), sia nei confronti della generalità dei consociati (cd. funzione generalpreventiva).

I *punitive damages*⁽³⁴⁾ hanno radici lontanissime; se ne riscontrano embrionali tracce persino nel codice Hammurabi⁽³⁵⁾, nelle leggi babilo-

(30) Il termine “malice” è assimilabile al dolo, ovvero alla intenzionale volontà di commettere un atto illecito.

(31) “Gross negligence” può tradursi come colpa grave.

(32) In questi termini, S. PATTI, voce *Pena privata*, in «Digesto discipline privatistiche, sezione civile», XIII, Torino, 1995, pp. 349 ss.

(33) Non sono infrequenti, in verità, ipotesi nelle quali una parte dei danni punitivi confluisce in fondi comuni di raccolta, amministrati dallo Stato, secondo un cosiddetto “split-recovery scheme”, anche al fine di evitare ingiustificati ed eccessivi guadagni per l'attore (danneggiato). Sul punto, v. P. GIUDICI, *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*, Giuffrè, 2008, p. 138, nota n. 424.

(34) Occorre precisare che il termine *damage* (declinato al singolare) o *damages* (declinato al plurale) assume due distinti significati: al singolare (*damage*) è utilizzato come sinonimo di lesione; al plurale (*damages*) ha il senso di liquidazione dei danni. In verità, gli appellativi utilizzati dai *common lawyers* per definire l'istituto in questione sono molteplici: *vindictive damages*, *smart money*, *retributory damages*, *added damages*. Le due espressioni più diffuse rimangono, comunque, *punitive damages* ed *exemplary damages*. Nella dottrina civilistica sono invero frequenti le critiche all'impiego della formula “danni punitivi”, ritenuta non idonea a rendere il reale significato che la formula *punitive damages* assume negli ordinamenti anglosassoni nei quali è nata. Cfr. al riguardo, in particolare: F.D. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in «Europa Diritto privato», cit., pp. 927–928, ed ivi riferimenti alla dottrina che per prima in Italia aveva affrontato il tema in relazione alla categoria delle c.d. pene private; C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, cit., p. 327; C. GRANELLI, *In tema di danni punitivi*, in «Responsabilità civile e previdenza», cit., pp. 1760–1761; A. NERVI, *Danni punitivi e controllo sulla circolazione della ricchezza*, cit., pp. 323–324.

(35) Secondo parte della dottrina “*l'origine dei danni punitivi è abbastanza remota. Di essi si trova traccia già nel codice di Hammurabi del 2000 a.C. circa, nelle leggi Ittite risalenti al*

nesi⁽³⁶⁾, nella Torah⁽³⁷⁾ e nel Talmud⁽³⁸⁾ ebraici (in caso di adulterio, furto e usura)⁽³⁹⁾; se ne rinviene, inoltre, la presenza nelle *lex praetoria*⁽⁴⁰⁾ e nel codice giustiniano⁽⁴¹⁾. Nel XII secolo fecero il loro ingresso sul proscenio giuridico inglese⁽⁴²⁾, grazie all'influenza delle Corti d'equity, per l'esigenza di tutelare diritti della persona (allora) non (ancora) riconosciuti e non garantiti dalla giurisdizione di *common law*. Se ne registrano, inoltre, esempi anche negli *statutes*⁽⁴³⁾ inglesi del XIII sec.

Ma il loro riconoscimento "ufficiale" è comunemente collegato alla decisione di due noti casi giurisprudenziali⁽⁴⁴⁾, verificatisi in Inghilterra nel 1763, rispettivamente relativi ad una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa e di arresto illegale, nei quali furono liquidati danni in misura superiore a quelli effettivamente subiti dagli attori⁽⁴⁵⁾.

1400 a.c., nonché nel codice ebreo della legge di Mosè del 110 a.c. circa. Anche nel diritto romano si ritrovano esempi di danni punitivi, ricollegabili alla concezione *illo tempore* vigente secondo cui la funzione principale della responsabilità civile non era tanto quella di reagire all'illecito con lo scopo di risarcire il danneggiato, quanto quella di punire il responsabile della lesione". In tal senso, cfr. V. D'ACRI, *I danni punitivi, Dal caso Philip Morris alle sentenze italiane: i risarcimenti concessi dai tribunali contro le aziende e i soggetti che adottano comportamenti illeciti*, Roma, 2005, pp. 47 ss.; F. BENATTI, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, cit., p. 1.

(36) G.R. DRIVER, J.C. MILES, *The Babylonian Law*, Oxford, 1952, p. 501.

(37) La Torah (o Pentateuco) coincide, com'è noto, con i primi cinque libri della Bibbia ebraica e contiene la parola di Dio data al popolo di Israele, con la mediazione di Mosè, sotto forma di comandamenti; in essa si rinvengono esempi di danni punitivi. Sul punto, si rinvia a F. BENATTI, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, cit., p. 1.

(38) Il Talmud (che in ebraico vuol dire insegnamento, studio) è uno dei testi sacri dell'ebraismo in cui sono raccolte le interpretazioni rabbiniche della Torah.

(39) R.H. PFEIFFER, *Introduction of the Old Testament*, New York, 1948, p. 210.

(40) Il riferimento è tratto da F. BENATTI, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, cit. p. 1, nota 1. In GAIO, *Institutiones*, 4.6-9 e I. 4.6.16-19, si trovava una distinzione tra le *actiones reipersecutoriae*, con funzione compensativa, le *actiones poenales* (*actio furti, iniuria, rapina*, ecc.), con funzione punitiva, e le *actiones mixte*, con funzione risarcitoria-punitiva.

(41) Sul punto, si veda P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, p. 37.

(42) Per la ricostruzione storica dei *punitive damage*, si rinvia a F. BENATTI, *op.ult.cit.*, pp. 1 ss.

(43) Si allude allo *Statute of Gloucester* del 1278.

(44) Sul punto, v. J.C.P. GOLDBERG, A.J. SEBOK, B.C. ZIPURSKY, *Responsibilities and Redress*, New York, 2004, p. 479.

(45) Sull'origine dei danni punitivi si veda la completa monografia di F. BENATTI, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, cit., pp. 1 ss.